

CIRCOLARE N. 22
9 GIUGNO 2012

Proroga dei versamenti ed adempimenti fiscali

© Copyright 2012 Acerbi & Associati®

Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2012, in corso di pubblicazione in G.U., è stato disposto lo slittamento dei termini di **versamento** delle **imposte sui redditi** (Ires, Irpef), relative **addizionali, Irap ed imposte sostitutive** (ad es. la cd. "cedolare secca", l'imposta sul valore degli immobili all'estero, l'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, il contributo di solidarietà del 3% sui redditi Irpef superiori a 300mila euro) che risultano dai modelli Unico 2012 ed Irap 2012, dal 18 giugno al **9 luglio 2012**, senza richiesta di alcun pagamento aggiuntivo. Per i versamenti effettuati **dal 10 luglio al 20 agosto 2012** si applica la **maggiorazione dello 0,4%** a titolo di interesse corrispettivo.

Il DPCM non prevede invece alcuna proroga con riferimento all'IMU: pertanto, la scadenza relativa al versamento dell'acconto per il periodo d'imposta 2012 rimane fissata al 18 giugno.

1. Proroga dei termini dei versamenti risultanti da Unico 2012

Come anticipato, il DPCM 6 giugno 2012 dispone la **proroga al 9 luglio**, senza maggiorazione, **dei versamenti derivanti da Unico 2012** di tutte le persone fisiche e di tutti i soggetti collettivi tenuti agli studi di settore.

I versamenti potranno essere eseguiti anche successivamente, dal 10 luglio **al 20 agosto 2012, versando la maggiorazione dello 0,40%**.

Beneficiari della proroga sono:

- **tutte le persone fisiche** (titolari di partita Iva e non);
- **i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.**

Rimangono, invece, **invariati i termini ordinari** del 18 giugno 2012, senza maggiorazione di interessi, e del 18 luglio 2012, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo per i **contribuenti, diversi dalle persone fisiche, "estranei" agli studi di settore.**

La **proroga in esame non interessa**, infine, i **soggetti IRES**, anche se assoggettati agli studi di settore, **che hanno termini ordinari di versamento successivi al 18 giugno 2012 per effetto della data di approvazione del bilancio** o rendiconto (ad esempio, le società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio 2011 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) ovvero della data di chiusura del periodo d'imposta (ad esempio, le società di capitali con esercizio 1 luglio 2011 - 30 giugno 2012).

2. Proroga dei termini dei versamenti e degli adempimenti fiscali scadenti il mese di agosto.

Come già commentato con la circolare di Studio n. 20 del 2012, l'art. 3-quater del D.L. n. 16/2012 ha disciplinato "a regime" il differimento dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1 al 20 agosto di ogni anno

Pertanto sono **prorogati al 20 agosto 2012 senza alcuna maggiorazione** i termini di tutti i **versamenti** unitari di imposte e contributi, da effettuarsi **con il modello F24**, e gli **adempimenti fiscali scadenti tra il 1 e il 20 agosto 2012**.

Il differimento al 20 agosto riguarda tutti i versamenti che si effettuano con il modello F24 a norma degli artt. 17 e 20 comma 4 del D.Lgs. n. 241/1997, compresi i versamenti rateali per Unico 2012 e il saldo IVA 2011; si tratta di: imposte sui redditi, ritenute alla fonte, IVA, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA, IRAP, addizionale regionale e comunale all'IRPEF, contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA e interessi in caso di pagamento rateale. Beneficiano della proroga anche i pagamenti di somme dovute, compresi sanzioni ed interessi, in caso di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, avviso di accertamento, avviso di irrogazione di sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione e ravvedimento.

La proroga riguarda anche gli **adempimenti** fiscali in scadenza nel periodo considerato. Tra gli adempimenti fiscali va segnalato il differimento dal 16 al 20 agosto dei termini di presentazione della Comunicazione online delle dichiarazioni di intento ricevute.

3. Termini di presentazione del modello Intrastat relativo alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2012 dai contribuenti mensili

Al momento (come per l'anno 2011), **non è prevista alcuna proroga per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2012** da parte dei contribuenti mensili.

Pertanto, **rimane fermo il termine ordinario del 25 agosto 2012** (cfr. DM 22 febbraio 2010), salva l'approvazione di un'apposita norma di proroga di cui sarà data tempestiva comunicazione.